

---

---

Giugno  
2024

# Notiziario Penale

## Corte d'Appello - Procura Generale

Numero  
6

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)  
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT\\_NORMATIVE\\_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

---

---

## SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA EUROPEA.....	5
GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....	7
CORTE COSTITUZIONALE.....	7
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	7
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI .....	8
CORTE D'APPELLO PERUGIA .....	10
CODICE DI PROCEDURA PENALE .....	10
PROVE.....	10
INAMMISSIBILITÀ.....	11
PENA .....	11
REVISIONE .....	12
ESTINZIONE DEL REATO PER MORTE DEL REO .....	12
CODICE PENALE .....	12
SUCCESSIONE DELLE LEGGI PENALI NEL TEMPO .....	12
TENTATIVO .....	13
CIRCOSTANZE .....	13
PARTICOLARE TENUITA'.....	14
REATO CONTINUATO .....	14
REATI CONTRO LA PA.....	15
REATI CONTRO L'A.G. ....	17
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	18
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	18
REATI CONTRO LA PERSONA .....	19

---

---

REATI CONTRO IL PATRIMONIO .....	23
REATI FALLIMENTARI .....	25
REATI CONTRO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	26
STUPEFACENTI.....	26
SICUREZZA SUL LAVORO .....	27
CODICE DELLA STRADA.....	27
ARMI .....	27
ALTRI REATI .....	28
SEZIONE MINORENNI .....	28
PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE.....	28
FOCUS: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – PARTE PRIMA.....	30

## NORMATIVA



**Direttiva (UE) n. 2024/1260 del 24/04/2024**

“Riguardante il recupero e la confisca dei beni” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 2/05/2024](#))

---

---

## OSSERVATORIO

### GIURISPRUDENZA EUROPEA



#### **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, sentenza del 23/05/2024 nel caso Contrada c. Italia**

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia ritenendo che l'attuale disciplina in materia di intercettazioni violi l'art. 8 della CEDU. Ad avviso della Corte: "l'ordinamento italiano non contempla delle garanzie adeguate ed effettive che proteggano contro il rischio di abusi le persone coinvolte in un provvedimento di intercettazione che, non essendo accusate di essere coinvolte in un reato, restino estranee al procedimento", non essendo loro attribuita la "facoltà di adire un'autorità giudiziaria al fine di ottenere un controllo effettivo della legalità e della necessità della misura".

#### **Corte di Giustizia dell'UE, Grande Sezione, sentenza del 30/04/2024 nel caso C-178/22**

L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale che impone al giudice nazionale - allorché interviene in sede di controllo preventivo a seguito di una richiesta motivata di accesso a un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a permettere di trarre precise conclusioni sulla vita privata dell'utente di un mezzo di comunicazione elettronica, conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, presentata da un'autorità nazionale competente nell'ambito di un'indagine penale - di autorizzare tale accesso qualora quest'ultimo sia richiesto ai fini dell'accertamento di reati puniti dal diritto nazionale con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, purché sussistano sufficienti indizi di tali reati e detti dati siano rilevanti per l'accertamento dei fatti, a condizione, tuttavia, che tale giudice abbia la possibilità di negare detto accesso se quest'ultimo è richiesto nell'ambito di un'indagine vertente su un reato manifestamente non grave, alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato.

#### **Corte di Giustizia dell'UE, Grande Sezione, sentenza del 30/04/2024 nel caso C-670/22**

In merito alla corretta interpretazione della Direttiva 2014/41/UE, ferma la necessità di tutelare i diritti dei soggetti sottoposti all'intercettazione (art. 31), il giudice nazionale è tenuto ad espungere ogni dato rispetto al quale la persona coinvolta nel procedimento non sia in grado di articolare efficacemente le proprie difese: se così non fosse, sulla valutazione dei fatti influirebbero informazioni ed elementi di prova acquisiti e valutati in un ambiente estraneo al contraddittorio e lesivo, perciò, delle prerogative processuali dell'accusato (art. 14, par. 7). Quindi, se nel processo in atto nello Stato di emissione, l'imputato non fosse in grado di misurarsi con i materiali raccolti tramite la collaborazione tra autorità

inquirenti, quegli elementi sarebbero inutilizzabili (cfr. Corte giust. UE, 2 marzo 2021, causa C-746/18). Altrimenti detto, lo Stato di esecuzione e lo Stato di emissione debbono assicurare il medesimo livello di tutela dei diritti dell'accusato, in conformità ai precetti sanciti dal diritto unionista. Ancora, i due ordinamenti debbono concordare quanto alle modalità esecutive dell'atto dedotto nell'ordine europeo d'indagine: così, i dati relativi alla captazione occulta condotta nello Stato di esecuzione possono essere trasmessi allo Stato di emissione solo se siano rispettate le condizioni che quest'ultimo, eventualmente, prevede per il compimento dell'omologo atto in ambito nazionale (art. 6, par. 1). Sul piano procedurale, un ordine europeo di indagine rivolto ad ottenere la trasmissione di prove già in possesso dell'autorità dello Stato di esecuzione può essere adottato anche da un soggetto diverso dal giudice (ad esempio, dal pubblico ministero), purché, secondo il diritto dello Stato di emissione, sia competente alla raccolta iniziale degli elementi di prova (art. 1, par. 1 e art. 2, lett. c)). Da ultimo, l'infiltrazione in apparecchi terminali, diretta ad estrarre dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni, costituisce un'intercettazione di comunicazioni e soggiace all'applicazione dell'art. 31 della direttiva 2014/41/UE. Ogni richiesta connessa ad un'operazione del genere deve essere notificata all'autorità a tal fine designata dallo Stato membro in cui si trova la persona sottoposta alla captazione (c.d. "Stato di notificazione"); qualora lo Stato membro che abbia interesse al compimento dell'intercettazione non riesca ad individuare l'autorità competente dello Stato di notificazione, comunicherà con qualsiasi autorità che riterrà idonea ai fini dell'accertamento.

## OSSERVATORIO

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE



## CORTE COSTITUZIONALE

**Corte Cost. sent. n. 91 del 16/04/2024 - deposito 20/05/2024**

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 600-ter, primo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

**Corte Cost. sent. n. 86 del 16/04/2024 - deposito 13/05/2024**

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

**Corte Cost. sent. n. 85 del 16/04/2024 - deposito 13/05/2024**

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,», le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,».

## CASSAZIONE SEZIONI UNITE

**Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 8/2024**

**Questione controversa:** Se sia legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e noto a quello d'appello, che non sia stato investito sul punto dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio.

---

---

**Soluzione adottata:** affermativa.

**Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 19357/2024 ud. 29/02/2024 - deposito 15 maggio 2024**

Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata legge; le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice”.

## CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

**Cass. Pen. sez. III sentenza n. 20573/2024 ud. 13/03/2024 - deposito 24/05/2024**

Per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 all’art. 593, comma 3, c.p.p., e dell’introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (di cui all’art. 20-*bis* c.p. e 53 ss. l. n. 689/1981), è inappellabile la sentenza di condanna che ha applicato la pena dell’ammenda, anche in sostituzione, in tutto o in parte, della pena dell’arresto.

**Cass. Pen. sez. V sentenza n. 20520/2024 ud. 05/04/2024 - deposito 23/05/2024**

La Quinta Sezione penale, in tema di diffamazione, ha affermato che, ai fini dell’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 598 cod. pen., non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell’art. 89, comma secondo, cod. proc. civ., essendo distinti sia i canoni valutativi cui devono conformarsi quest’ultimo e il giudice penale nell’applicazione delle diverse disposizioni, sia la portata delle stesse, atteso che per offese non riguardanti l’oggetto della causa, di cui all’art. 89 cod. proc. civ., devono intendersi quelle “non necessarie alla difesa”, pur se ad essa non estranee, mentre per “offese che concernono l’oggetto della causa”, di cui all’art. 598 cod. pen., devono intendersi quelle che, benché non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa.

**Cass. Pen. sez. V sentenza n. 19596/2024 ud. 02/02/2024 - deposito 16/05/2024**

In relazione al delitto previsto dall’art. 593 ter, comma uno cod. pen., si verte in tema di reato comune di evento per il quale è richiesto il dolo generico di cagionare l’interruzione della gravidanza in assenza del consenso della donna. L’assenza di consenso perché è estorto con violenza, minaccia o carpito con l’inganno, deve sostanziarsi in una verifica della volontà della donna e dell’esistenza o meno del consenso rispetto al momento in cui l’intervento viene eseguito, cosicché in tale prospettiva hanno rilievo gli eventi anteriori e successivi all’intervento medesimo.

**Cass. Pen. sez. V sentenza n. 17965/2024 ud. 14/02/2024 - deposito 07/05/2024**

Per integrare il reato previsto dall’articolo 580 c.p., una fattispecie plurisoggettiva necessaria impropria devono necessariamente concorrere “l’azione autolesiva del soggetto passivo (di per sé non punibile) e la condotta del soggetto attivo del reato, che deve risolversi in una forma di istigazione, ossia nella



determinazione o nel rafforzamento dell'altrui volontà suicida, ovvero di agevolazione dell'esecuzione del suicidio". La condotta di partecipazione morale rappresenta dunque, sul piano condizionalistico, un mero antecedente necessario dell'evento, che influisce, sul piano psicologico, sulla determinazione del soggetto passivo di compiere il gesto autolesivo. Tale condotta, per essere tipica, però, deve presentare un "intrinseco finalismo" orientato all'esito finale, altrimenti si correrebbe il rischio di dilatare il perimetro oggettivo della fattispecie fino a ricomprendere qualsiasi condotta che abbia comunque suscitato o rafforzato l'altrui volontà suicidaria comunque liberamente formatasi.

**Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 17445/2024 ud. 26/03/2024 - deposito 29/04/2024**

La Sesta Sezione penale, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, ha affermato che il decorso del termine di durata massima del giudizio di appello avverso il decreto di confisca emesso in primo grado, previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, determinando l'inefficacia del provvedimento ablatorio e il conseguente obbligo di restituzione dei beni, preclude la prosecuzione del giudizio, sicché alla Corte di appello non è consentito adottare un provvedimento di conferma del decreto impugnato.

## CORTE D'APPELLO PERUGIA

### CODICE DI PROCEDURA PENALE

#### PROVE

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 230/2024 - Ud. 19/03/2024 - deposito 16/05/2024.**

La prova in ordine al delitto di maltrattamenti in famiglia può essere desunta dalle dichiarazioni lineari e coerenti della persona offesa le quali non siano smentite da altri elementi di segno contrario che ne invalidino la credibilità e l'attendibilità. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato il quale a seguito di gravi problemi di tossicodipendenza sottoponeva la madre a ripetute aggressioni verbali e la minacciava di aggressioni fisiche se questa non avesse acconsentito alle sue richieste di denaro. I Giudici di Appello ritenevano provata la responsabilità dell'imputato sulla base del racconto della vittima, la quale si era più volte rivolta ai carabinieri dichiarando che il figlio la sottoponeva a pressioni psicologiche e a ripetute richieste di denaro e che questa non aveva voluto sporgere querela temendo per la propria incolumità. In particolare, tali dichiarazioni venivano confermate dalla volontà dell'imputato di voler rientrare presso l'abitazione della madre per scontare la misura alternativa alla detenzione, interrompendo la convivenza con la propria compagna, allo scopo di continuare a chiedere denaro alla madre. Né poteva scorgersi alcun intento calunnioso della vittima, in assenza di qualsivoglia fattore giustificativo se non quello derivante dalla drammatica esperienza di vita raccontata.

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 164/2024 - Ud. 27/02/2024 - deposito 15/05/2024.**

Deve essere assolto perché i fatti non sussistono l'imputato condannato per i delitti di rapina e lesioni personali quando la ricostruzione dei fatti sia inutilizzabile in ragione della irreperibilità della persona offesa e del racconto dei fatti interamente de relato, anche esso del tutto inutilizzabile. Nel caso di specie l'imputato era stato condannato dal Tribunale perché dopo aver concordato con la vittima una prestazione sessuale previo versamento della somma e dopo aver consumato il rapporto, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, diceva alla ragazza che avrebbe dovuto prostituirsi per lui e mediante violenza la colpiva alla schiena cagionandole lesioni e si impossessava della somma già consegnata sottraendola alla stessa. Siffatta ricostruzione dei fatti, tuttavia, non poteva essere posta a fondamento della decisione di condanna atteso che era fondata sulle dichiarazioni della persona offesa rese in fase predibattimentale e acquisite ex art. 512 c.p., ma inutilizzabili in ragione della sopravvenuta irreperibilità della donna, evento prevedibile visto che si trattava di una donna straniera che aveva eletto domicilio presso un albergo. Pertanto, esclusa l'utilizzabilità della fonte diretta costituita dalle dichiarazioni della persona offesa, la ricostruzione interamente de relato operata dai militari a cui la stessa si era rivolta per chiedere aiuto non poteva essere posta a fondamento della colpevolezza dell'imputato.

---

---

**Corte d'Appello, sentenza n. 119/2024 - Ud. 16/02/2024 - deposito 06/05/2024.**

In tema di testimonianza della persona offesa, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate, sempre che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante. Nel caso di specie, la Corte di Appello non ha ritenuto scalfita la credibilità della persona offesa dall'unica discrasia nella deposizione della stessa, attinente alla datazione dell'inizio di una relazione extraconiugale in epoca successiva rispetto a quanto accertato in sede di giudizio di separazione, in quanto non sussiste alcuna interferenza fattuale e logica tra la descrizione delle condotte maltrattanti poste in essere dall'imputato e la corretta datazione dell'inizio di una relazione extraconiugale, rilevante solo sotto il profilo civilistico ai fini della decisione della domanda sull'addebito, ma non altrettanto in sede penale, non trattandosi di un fatto scriminante ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia.

**INAMMISSIBILITÀ****Corte d'Appello, sentenza n. 255/2023 - Ud. 10/03/2023 - deposito 15/05/2024.**

E' inammissibile per tardività l'appello proposto dal Procuratore Generale quando sia consegnato all'ufficio postale l'ultimo giorno utile ai fini della tempestività dell'impugnazione ma sia stato spedito dal suddetto ufficio oltre i termini di legge. Nel caso di specie la Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'appello proposto dal P.g. avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato in quanto l'atto da notificare era stato consegnato all'Ufficio postale il giorno prima della scadenza dei termini ma quest'ultimo lo aveva spedito al destinatario il giorno successivo e quindi oltre i termini previsti dalla legge per la presentazione dell'impugnazione. Pertanto, secondo i Giudici di Appello, la consegna del plico all'ufficio postale entro i termini di legge non vale a garantire l'effettivo invio al destinatario in pari data, tenuto conto che ai fini della tempestività dell'impugnazione deve aversi riguardo alla sola data di spedizione della raccomandata contenente l'atto di impugnazione e non a quella di materiale ritiro della stessa da parte dell'agente postale.

**PENA****Corte d'Appello, sentenza n. 1063/2023 - Ud. 15/12/2023 - deposito 06/05/2024.**

Ferma restando la ricostruzione nel merito dei fatti reato e della responsabilità dell'imputato, da ritenersi incontrovertibilmente accertata per difetto di gravame sul punto, la pena calcolata dal giudice di prime cure appare congrua. Invero, alla pena base individuata per il reato *ex art. 612 bis c.p.* e corrispondente al minimo edittale previsto dal primo comma della citata norma, è stato correttamente applicato l'aumento di 2/3 apportato per effetto della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, recidiva che non può essere disapplicata/esclusa considerato che i precedenti risultanti dal Casellario sono di consistenza tale da attestare una maggior pericolosità del prevenuto per condotte del tipo di quelle per cui si procede. L'aumento apportato dall'aggravante del comma 2 dell'*art. 612 bis c.p.* è

---

---

risultato inferiore ad 1/3 e gli ulteriori aumenti apportati per la continuazione con il reato di cui all'art. 614 c.p. e di cui agli art. 56+610 c.p. devono ritenersi assolutamente congrui in considerazione della coerente correlazione di tali (ripetute) condotte con un quadro di grave e protratta persecuzione personale, da cui erano derivate inevitabili pesanti ricadute negative sulla tranquillità della persona offesa, così costretta a modificare le proprie abitudini di vita e di lavoro.

## REVISIONE

### **Corte d'Appello, sentenza n. 74/2024 - Ud. 30/04/2024 - deposito 02/05/2024.**

In tema di reati tributari, la causa di non punibilità di cui all'art. 13 D.Lvo n. 74/2000 non è integrata in caso di compensazione legale del debito Iva con i crediti del contribuente rappresentando un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento e non costituendo, pertanto, una forma di "pagamento" del debito quale elemento richiesto espressamente dalla norma

La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione della sentenza emessa dal Tribunale di Cassino ritenendo esclusa la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 13 D.Lvo n. 74/2000 in quanto il debito non era stato propriamente "pagato" dall'imputata, ma semplicemente posto in compensazione con altro contrapposto credito tributario.

## ESTINZIONE DEL REATO PER MORTE DEL REO

### **Corte d'Appello, ordinanza n. 81/2024 - Ud. 30/04/2024 - deposito 02/05/2024.**

E' inesistente la decisione della Corte di Cassazione, deliberata dopo la morte reo, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità e dopo la condanna in sede di merito, e spetta alla medesima Corte il potere-dovere di dichiarare l'inesistenza della pronuncia. A seguito della richiesta della Procura Generale di dichiarare l'estinzione della pena per morte del reo *ex art. 171 c.p.*, la Corte di Appello, quale Giudice dell'Esecuzione, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione che aveva definito il giudizio con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal condannato il cui decesso era avvenuto dopo la sentenza di appello e prima della pronuncia della Corte di Cassazione.

I giudici di appello hanno ritenuto, dunque, che spettasse alla Corte di Cassazione l'adozione di un provvedimento in merito alla dichiarazione di estinzione del reato *ex art. 150 c.p.* e di inesistenza della pronuncia resa dopo la morte del condannato.

## CODICE PENALE

### **SUCCESSIONE DELLE LEGGI PENALI NEL TEMPO**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 328/2024 - Ud. 19/04/2024 - deposito 04/05/2024.**

La data del commesso reato definisce il regime di prescrizione applicabile, non essendosi verificata tra la c.d. legge Orlando e la c.d. legge Bonafede una successione delle leggi penali nel tempo, in quanto

---

---

le norme che si sono succedute contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data.

Nella fattispecie, la Corte di Appello confermava la pronuncia di primo grado in ordine ad una contravvenzione *ex art. 186 c. 2 lett. c) e c. 2 sexies N.C.D.S. e s.m.i.*, verificatasi in data 18.11.2017, rigettando la causa estintiva della prescrizione dedotta dalla difesa sulla base del richiamo alla giurisprudenza di legittimità intervenuta a fare chiarezza sui diversi regimi vigenti.

In particolare, ha precisato la Corte che la data del commesso reato definisce il regime di prescrizione applicabile non essendo intervenuta una vera e propria successione delle leggi penali nel tempo ai sensi dell'art. 2 cod. pen. e, a tal fine, ha richiamato la pronuncia di legittimità (Cass., Sez. IV, n. 10483 del 29.02.2024) che ha chiarito le rispettive cornici temporali. Pertanto, per i reati commessi fino al 2 agosto 2017, si applica la disciplina della prescrizione di cui agli artt. 157 e ss. cod. pen., come riformulati alla luce della l. 251/2005 (c.d. *ex Cirielli*). Per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla l. 103/2017 (c.d. *legge Orlando*); infine, per i reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, si applica in primo grado la disciplina così come dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen. e nei gradi successivi la disciplina dell'improcedibilità introdotta dalla l. 134/2021 (c.d.  *riforma Cartabia*).

## TENTATIVO

### **Corte d'Appello, sentenza n. 145/2024 - Ud. 20/02/2024 - deposito 13/05/2024.**

Non si configura il reato di rapina, ma un mero tentativo di rapina nel caso in cui all'iniziale sottrazione del bene non sia conseguito un vero impossessamento dello stesso, neppure per qualche istante, da parte dell'imputata in quanto la stessa, all'atto della apprensione dell'orologio dal polso della vittima, veniva da questi trattenuta per i capelli e lasciata andare solo dopo avere gettato a terra la refurtiva.

## CIRCOSTANZE

### **Corte d'Appello, sentenza n. 145/2024 - Ud. 20/02/2024 - deposito 13/05/2024.**

Nel reato di rapina, l'aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime. Nel caso di specie l'aggravante in questione non può essere contestata poichè il complice era intervenuto soltanto al probabile fine di liberare l'imputata dalla presa della vittima (che la tratteneva per i capelli nel tentativo di recuperare l'orologio sottrattogli), senza manifestare il suo preciso ruolo e senza far comprendere alla persona offesa di essere chiaramente a sostegno della rapinatrice, tanto che, infatti, la persona offesa riteneva che costui fosse intervenuto per dividere i due protagonisti della vicenda.

---

---

**Corte d'Appello, sentenza n. 23/2024 - Ud. 22/01/2024 - deposito 29/04/2024.**

Va riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate ex art. 612-bis comma 2 c.p., all'imputato che abbia agito con condotte reiterate di minaccia e molestia nei confronti della ex compagna, la quale, esasperata da un rapporto degradato e connotato da aggressività a cagione della dipendenza dell'uomo dagli stupefacenti, aveva deciso di interrompere la relazione e di ritrasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori portando con sé la figlia di cinque anni. Infatti, ferma restando l'indiscutibile valenza persecutoria degli episodi verificatisi in danno della persona offesa e pur senza autorizzare il riconoscimento in favore dell'imputato dell'attenuante della provocazione, occorre evidenziare che le illecite iniziative dell'imputato si erano acuite per effetto della scelta "unilaterale" della donna - del tutto comprensibile e giustificata da una sorta di stato di necessità - di allontanarsi e di allontanare la bambina dal padre. In tale frangente, la preoccupazione di perdere definitivamente il rapporto con la figlia aveva portato l'imputato ad iniziare un percorso di riconsiderazione di tutto il proprio agire, come emerso nell'interrogatorio di garanzia e come dimostrato dall'offerta risarcitoria formulata per cercare di riparare (per quanto possibile) alle sofferenze arrecate, offerta che, seppure non accettata perchè ritenuta non congrua, rappresenta un segnale di auspicabile mutamento comportamentale dell'imputato da valorizzare.

**PARTICOLARE TENUTA'****Corte d'Appello, sentenza n. 262/2024 - Ud. 05/04/2024 - deposito 19/04/2024.**

E' configurabile il reato di cui all'art. 4 L. 110/1975 nella condotta di colui che porti in luogo pubblico, senza addurre un giustificato motivo, un coltello della lunghezza complessiva di 19 cm, di cui 8 cm di lama, descritto come privo sia di lama a due tagli sia di punta atta alla penetrazione di un corpo. Tuttavia, deve riconoscersi la scriminante di cui all'art. 131-bis c.p. in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato, del suo atteggiamento di chiara e assoluta collaborazione al momento del controllo, tanto che non nascose il coltello ed esibì spontaneamente agli operanti anche una dose di cocaina che deteneva nella tasca dei pantaloni, e del minimo livello di offensività della condotta. (La Corte d'Appello riforma la sentenza liberatoria di primo grado, secondo cui dalle risultanze processuali emergeva che il coltello *de quo* poteva essere utilizzato per il consumo dei pasti presso la mensa aziendale, come riferito da un teste collega dell'imputato, ovvero per il consumo della dose di cocaina di cui l'imputato era in possesso al momento del controllo. Ferma l'impossibilità di ravvisare un giustificato motivo per il porto di uno strumento atto ad offendere nell'utilizzo dello stesso per il consumo di stupefacenti, e rilevata l'assenza di qualsivoglia giustificazione da parte dell'imputato al riscontrato porto di un coltello, la Corte conclude per la configurabilità del contestato reato, ma assolve l'imputato per la particolare tenuità del fatto.)

**REATO CONTINUATO****Corte d'Appello, ordinanza n. 88/2024 - Ud. 06/03/2023 - deposito 08/05/2024.**

Non può essere riconosciuta la continuazione tra reati in fase esecutiva nei casi in cui non sussista un nesso tra le diverse condotte riconducibili ad una ideazione unitaria posta in essere dall'istante per conseguire un determinato fine. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava l'istanza di applicazione

---

---

della disciplina del reato continuato *ex art.* 671 c.p.p. in quanto ravvisava l'inesistenza di contiguità spazio-temporale, la non omogeneità del bene giuridico protetto e le diverse modalità delle condotte poste in essere dall'imputato il quale aveva commesso più reati offensivi del patrimonio, quali ricettazione e rapina, ma che avevano ad oggetto beni diversi (motorini, armi, autovetture) ed erano stati realizzati con condotte diverse e in un lungo arco temporale intercorrente tra il 2005 e il 2010 in un'area geografica ampia.

**Corte d'Appello, sentenza n. 218/2023 - Ud. 03/03/2023 - deposito 30/04/2024.**

Non può applicarsi l'aumento per la continuazione *ex art.* 81 c.p. al delitto di maltrattamenti in famiglia allorquando le condotte maltrattanti avvinte dal nesso della continuazione si siano rivolte solo verso un soggetto ossia il soggetto maltrattato e non verso altre persone. Nel caso di specie, la Corte di Appello riduceva la pena nei confronti dell'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia in ragione del fatto che, diversamente da quanto statuito dal Tribunale secondo cui il reato doveva ritenersi perfezionato anche in danno della figlia minore della coppia quale spettatrice passiva dei fatti cui si era trovata ad assistere, l'unico soggetto maltrattato fosse soltanto la moglie dell'imputato mentre i figli si trovavano soltanto ad assistere alle condotte violente del padre. Pertanto, non era ravvisabile un aumento di pena per le condotte criminose avvinte dal nesso della continuazione in ragione della pluralità delle persone offese.

## REATI CONTRO LA PA

**Corte d'Appello, sentenza n. 109/2024 - Ud. 13/02/2024 - deposito 13/05/2024.**

Integra il delitto di tentata rapina, di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali la condotta dell'imputato che cerchi di strappare una catenina d'oro dal collo della vittima e che a seguito della volontà di questa di farlo desistere, trovandosi in evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche, la spintoni e facendola cadere a terra e sbattere la testa al suolo le cagioni lesioni personali. Nella fattispecie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per aver tentato di strappare dal collo della vittima, carabiniere in borghese che si trovava nel locale insieme ad amici, una catenina d'oro e a seguito della reazione della vittima che aveva tentato di farlo desistere, spintonava lui e l'altro carabiniere che era intervenuto in sua difesa qualificandosi con calci a pugni e li spingeva a terra procurando a questi lesioni craniche. Tali circostanze erano provate dalla ricostruzione dei fatti fornita dalle persone offese, dai referti del pronto soccorso e da altri testimoni presenti nel locale, nonché dalle dichiarazioni dell'imputato che non aveva negato di aver messo le mani sulla collana della vittima. Né poteva avere valore la giustificazione addotta dall'imputato di aver soltanto voluto scherzare considerato, inoltre, che egli si trovava in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, stato questo da portarlo ad assumere anche rischi elevati nella realizzazione del suo proposito criminale.

**Corte d'Appello, sentenza n. 169/2024 - Ud. 27/02/2024 - deposito 13/05/2024.**

Sussiste il dolo dei delitti p. e p. dagli artt. 336 e 337 c.p. nella condotta dell'imputato che, oltre a proferire espressioni offensive, minacciava di morte e poneva in essere azioni violente nei confronti degli operanti della Polizia Penitenziaria, causando anche volontariamente il danneggiamento del computer dell'ufficio, al fine di impedire l'operato degli agenti penitenziari che stavano effettuando l'attività di notifica di atti giudiziari. Non può, infatti, valere in contrario la mera asserzione (non

---

---

minimamente provata) secondo cui l'imputato avrebbe agito sull'onda di una reazione istintiva per la notizia del trasferimento di cella, perchè a prescindere dal suo stato d'animo è chiaro che nel suo prolungato e reiterato comportamento (ripetutosi nell'arco di due giorni susseguenti) egli si fosse reso conto che con ciò andava ad ostacolare l'attività di servizio degli agenti penitenziari.

**Corte d'Appello, sentenza n. 343/2023 - Ud. 24/03/2023 - deposito 15/05/2024.**

Risponde del delitto di favoreggiamento personale l'imputato che sentito a sommarie informazioni dai carabinieri, riferisca agli operanti di aver assistito ad un alterco e ad una aggressione avvenuta in sua presenza, la quale aveva portato a dar vita ad un procedimento penale, mentre in realtà egli non solo non assisteva ai fatti ma riferiva di circostanze non veritiere al fine di favorire uno dei due denunciati. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna per favoreggiamento nei confronti dell'imputato il quale sentito dai carabinieri aveva dichiarato falsamente di aver assistito ad un alterco all'interno di un ristorante allo scopo di favorire uno dei due contendenti, tra i quali pendeva un procedimento penale. In particolare, egli aveva affermato di trovarsi all'interno del locale, circostanza smentita dalle dichiarazioni di altri testimoni, i quali affermarono che al momento in cui si verificarono i fatti l'imputato non si trovasse all'interno del locale proprio perché egli era un mero avventore e non vi era motivo perché questo assistesse alla discussione avvenuta tra i protagonisti della lite. Inoltre, le dichiarazioni rilasciate dall'imputato ai carabinieri non hanno trovato corrispondenza nella narrazione resa in sede dibattimentale. Infine, ad avvalorare l'inverosimiglianza della versione fornita dall'imputato vi era la circostanza che egli aveva rilasciato le dichiarazioni soltanto dopo che si era avveduto che la parte da lui favorita non era parte offesa ma contro di essa era stata presentata querela da parte della persona offesa.

**Corte d'Appello, sentenza n. 140/2024 - Ud. 20/02/2024 - deposito 15/05/2024.**

La violenza impropria, intesa come atto del reo volto a interrompere o anche solo ritardare l'opera del pubblico ufficiale, integra gli estremi della fattispecie prevista e punita all'art. 337 c.p.. Nella fattispecie, la Corte di Appello riformava la sentenza emessa dal primo giudice, asserendo come la condotta concretamente posta in essere dall'imputato, ovvero il ritardare il perfezionarsi dell'atto di ufficio iniziato presso l'abitazione e che si sarebbe dovuto concludere in caserma, impedendo l'uscita degli agenti, consumi gli estremi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, i Giudici di Appello rilevavano che l'atto di fraporsi tra la porta e gli agenti, impedendo loro l'uscita dalla di lui abitazione per un tempo seppur limitato, sia manifestazione di una condotta diretta ed attiva lesiva del bene giuridico tutelato dalla norma in questione.

**Corte d'Appello, sentenza n. 68/2024 - Ud. 06/02/2024 - deposito 02/05/2024.**

Deve ritenersi integrato il delitto di minaccia a pubblico ufficiale anche nell'ipotesi in cui la coazione sia di tipo esclusivamente morale, ovvero configurandosi quale minaccia indiretta, sia comunque idonea a coartare la libertà di agire dello stesso.

Nella fattispecie, la Corte di Appello riteneva che la condotta autolesionistica posta in essere dall'imputato, brandendo un coltello serramanico, che lo stesso portava seco, fosse stata in grado di influenzare il libero agire del pubblico ufficiale, consumando la condotta oggetto di contestazione. In particolare, i Giudici di Appello rilevavano che la condotta complessivamente posta in essere, che, in ogni caso, aveva comportato anche una lieve ferita per uno degli agenti, integrasse il reato contestato, rappresentando anche la minaccia indiretta, una manifestazione di quell'attività violenta e minacciosa



---

---

richiesta ai fini della integrazione degli elementi costitutivi propri della fattispecie prevista e punita dall'art. 337 c.p..

**Corte d'Appello, sentenza n. 1012/2023 - Ud. 28/11/2023 - deposito 02/05/2024.**

Commette il delitto di peculato il pubblico ufficiale che si appropri, avendo per ragioni d'ufficio la disponibilità del corpo di reato, di un quantitativo di sostanza stupefacente custodita in un armadio metallico chiuso assumendola e sostituendo a quella custodita nel suddetto armadietto altra sostanza non stupefacente. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato che con la qualifica di Brigadiere Capo in servizio della Compagnia Carabinieri si era appropriato di sostanza stupefacente, oggetto di sequestro, che si trovava all'interno di un armadio metallico sostituendola con altra sostanza. In particolare, i Giudici di Appello disattendendo le censure della difesa dell'imputato secondo cui egli fosse stato incastrato da alcuni colleghi e che non facesse uso di sostanze stupefacenti, ritenevano univoco il quadro indiziario a carico dell'imputato il quale era stato sorpreso da un collega all'interno del proprio ufficio mentre assumeva la sostanza stupefacente. Era inoltre emerso, a seguito di un controllo da parte degli altri militari, che il plico contenente la sostanza sequestrata depresso all'interno dell'armadietto era stato aperto e che la sostanza in esso contenuta corrispondeva a quella utilizzata dall'imputato. Inoltre, l'imputato aveva confessato di essere un assuntore di sostanze stupefacenti e dalle analisi effettuate risultava la positività dello stesso quale assuntore abituale di droghe.

**REATI CONTRO L'A.G.**

**Corte d'Appello, sentenza n. 69/2024 - Ud. 06/02/2024 - deposito 02/05/2024.**

Non sussiste il reato di cui agli artt. 388 co. 6 e 610 c.p. per mancanza dell'elemento soggettivo, nel caso in cui la condotta dell'imputato sia caratterizzata da buona fede nell'interpretare, anche con l'ausilio dei propri legali, il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria.

Nella fattispecie, la Corte di Appello riformava la sentenza del primo giudice valorizzando il contenuto della sentenza di separazione che nell'attribuire alla moglie l'uso esclusivo di una sola stanza dell'appartamento rimasto in uso al marito, non impedisse a quest'ultimo di poter sostituire le serrature delle altre stanze. Specificavano invero i Giudici di Appello che, qualora al marito non fosse stato consentito di escludere la moglie dalle altre stanze, nessun senso avrebbe avuto quanto statuito dagli accordi di separazione omologati dal Tribunale (lo stesso disponeva dell'uso dell'appartamento, ma la moglie poteva farvi autonomo accesso, disponendo delle chiavi, al solo fine di raggiungere la stanza rimasta nel suo uso esclusivo).

In conclusione, la logica interpretazione degli accordi, derivante anche da un raffronto che l'imputato effettuava con i propri legali, risulta sintomatica di buona fede sottesa alla condotta dello stesso, escludendone il dolo e imponendo, per l'effetto, la assoluzione dai reati contestati.

**Corte d'Appello, sentenza n. 74/2024 - Ud. 06/02/2024 - deposito 30/04/2024.**

Integra il reato di infedele patrocinio la condotta del difensore che, in violazione dei propri doveri professionali, arrechi nocimento all'assistito, non solo nelle more del procedimento, ma anche nell'ipotesi in cui la condotta sia posta in essere dopo l'irrevocabilità della sentenza.

---

---

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato secondo cui, essendo intervenute le condotte incriminate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, non potessero le stesse integrare il reato contestato. In particolare, i Giudici di Appello, giudicando in conformità rispetto all'unitario indirizzo di legittimità, rilevavano che l'incarico professionale non si potesse ritenere esaurito con l'emissione dalla sentenza, ma una volta instauratosi il giudizio dinanzi alla autorità giudiziaria precedente, ricomprendesse tutte le condotte ascrivibili al professionista, quale, come nel caso di specie, la richiesta del compenso, che risultava fondarsi su documenti falsificati, dunque capaci di indurre in errore la vittima.

### **REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 95/2024 - Ud. 12/02/2024 - deposito 08/05/2024.**

Si configura invero il reato di falsità materiale di un atto pubblico commessa dal privato nel caso della formazione di una copia di un atto inesistente, qualora la stessa sia idonea a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme. Nella fattispecie concreta, la Corte di Appello rigettava l'appello proposto dal difensore, che sosteneva l'insussistenza del reato di falsità materiale nel caso di specie di alterazione della fotocopia e non dell'originale del bollettino postale. In particolare, i Giudici d'Appello, in conformità ad un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, rilevavano che l'intervento di alterazione da parte dell'imputata non avesse riguardato genericamente la formazione della "copia" di un bollettino postale, piuttosto avesse creato l'apparenza di un documento originale idoneo a trarre in inganno sull'esistenza dello stesso; documento originale, in realtà, inesistente.

### **REATI CONTRO LA FAMIGLIA**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 264/2024 - Ud. 05/04/2024 - deposito 14/05/2024.**

Non può sussumersi nel delitto di cui all'art. 572 c.p. la condotta dell'imputato che abbia posto in essere atti di percosse nei confronti della vittima presso la quale lavorava quando egli non abbia realizzato una condotta di violenza fisica reiterata nel tanto da potersi considerare abituale ma abbia tenuto soltanto alcuni isolati comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della persona offesa. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia perché in qualità di badante presso un anziano lo aveva colpito cagionandogli ematomi e ferite. Tale condotta era stata confermata dalle dichiarazioni dei vicini di casa dall'anziano i quali avevano visto in più occasioni l'imputato colpire la vittima e intimargli di stare zitto e da quelle della figlia della vittima che aveva notato ecchimosi sul corpo del padre. Tuttavia, i Giudici di Appello ritenevano che dalle risultanze processuali non emergeva l'esistenza di una condotta abituale da parte dell'imputato in quanto le aggressioni si erano verificate in un breve lasso temporale ed inoltre dagli indizi non si rilevava una violenza fisica reiterata considerato che anche la figlia dell'imputato riferiva di non aver notato nulla di allarmante o di aver sentito lamenti da parte del padre al di fuori di un unico episodio. Pertanto, gli episodi di violenza fisica commessi dall'imputato dovevano essere inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 581 c.p..

---

---

**Corte d'Appello, sentenza n. 1068/2023 - Ud. 18/12/2023 - deposito 06/05/2024.**

Non possono considerarsi in chiave unitaria e unificate secondo una unitaria intenzionalità maltrattante le condotte dell'imputata che in più occasioni aggredisca fisicamente e verbalmente la persona offesa in quanto espressione di singoli episodi di acuzie patologica e pertanto ricompresi nelle condotte descritte dagli artt. 581 e 612 c.p. Nella fattispecie la Corte di Appello in riforma della sentenza di primo grado riqualificava gli episodi di maltrattamenti in episodi di aggressione e minaccia in ragione del fatto che tali eventi erano espressione della patologia depressiva persistente di cui era affetta l'imputata e che la portava in più occasioni ad assumere atteggiamenti violenti e aggressivi verso il proprio compagno non avendo un controllo degli impulsi e delle emozioni. Siffatti atteggiamenti di aperta aggressione verso la persona offesa erano espressione del ricorrente insorgere nella donna di uno stato di sofferenza psichica e non potevano essere considerati quale manifestazione di una sistematica volontà maltrattante.

**REATI CONTRO LA PERSONA****Corte d'Appello, sentenza n. 338/2024 - Ud. 22/04/2024 - deposito 17/05/2024.**

In tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all'insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso e, comunque, prescindendo, nel caso di minori infra-decenni/infra-quattordicenni, da un consenso ancorché viziato, o dal dissenso comunque manifestabile.

La Corte di Appello confermava la pronuncia di primo grado del Tribunale di Perugia in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 609-*bis*, 609-*ter* c. 1) e 5) 609-*ter* u.c. cod. pen.

In particolare, ha precisato la Corte che, in tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nell'intimazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all'insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso e, comunque, prescindendo, nel caso di minori infra-decenni/infra-quattordicenni, da un consenso ancorché viziato, o dal dissenso comunque manifestabile, a nulla rilevando il mancato soddisfacimento del piacere sessuale.

Nella fattispecie, la difesa dell'imputato in assenza del soddisfacimento del piacere sessuale e di rapporti sessuali completi tra l'imputato e la propria figlia, mentre ella dormiva, invocava l'applicazione della circostanza attenuante *ex art. 609-bis* c. 3 c.p. La Corte, nel rigettare l'istanza difensiva, sottolineava l'irrilevanza di tali elementi, puntualizzando, inoltre, l'impossibilità di concedere l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609-*bis* qualora gli abusi in danno della vittima infra-quattordicenne siano stati reiterati nel tempo.

**Corte d'Appello, sentenza n. 337/2024 - Ud. 22/04/2024 - deposito 17/05/2024.**

Sussiste il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., e non quello di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p., nel caso in cui le condotte vessatorie, moleste e minacciose siano iniziate dopo la cessazione della convivenza e non costituiscano, dunque, la prosecuzione di condotte violente sorte in ambito domestico. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato l'addebito di maltrattamenti in famiglia contestato all'imputato nel meno

---

---

grave delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p., trattandosi di condotte contestate cronologicamente dal gennaio all'agosto del 2021, dunque in epoca successiva alla cessazione della convivenza, durata fino al 31/12/2020, ed avendo la persona offesa escluso di aver subito condotte violente da parte dell'imputato in epoca antecedente alla cessazione della relazione.

**Corte d'Appello, sentenza n. 197/2024 - Ud. 08/03/2024 - deposito 15/05/2024.**

Risponde del delitto di violenza sessuale aggravato l'imputato che in esecuzione di un medesimo disegno criminoso costringa la vittima a subire atti sessuali approfittando del rapporto di ospitalità con la famiglia di costei. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per aver in due occasioni costretto la vittima, minore di età, a subire atti sessuali toccandola nelle parti intime mentre sedeva accanto a lei in auto e successivamente consumando un rapporto sessuale con essa dopo essersi introdotto nella propria stanza da letto allorché era ospite presso i genitori della ragazza. In particolare, la Corte di Appello nonostante l'insussistenza di riscontri probatori oggettivamente disponibili di tipo materiale-documentale, quali refertazioni sanitarie successive all'episodio di violenza, e la mancata esternazione di quanto accaduto da parte della vittima, riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato evidenziando che la partecipazione della ragazza al congiungimento fisico con questo, nonché la persistenza di contatti tra i due, avvenuti anche dopo l'accaduto, fossero frutto di un assoggettamento psichico della vittima rispetto all'uomo. Ciò in ragione del fatto che l'imputato era un confidente della ragazza in quanto amico di famiglia e professionista stimato, molto più grande di lei e che pertanto aveva agli occhi della stessa un ascendente psicologico in grado di annientarne le difese psichiche e di renderla così partecipe dell'atto sessuale avvenuto in maniera non violenta, considerato inoltre che ella era un'adolescente ancora inesperta e desiderosa di coltivare nuove relazioni con l'altro sesso.

**Corte d'Appello, sentenza n. 229/2024 - Ud. 15/03/2024 - deposito 03/05/2024.**

Non sussiste il delitto p. e p. dall'art. 612-*bis* c.p. in quanto l'istruttoria dibattimentale ha mostrato chiaramente che gli episodi di minacce e insulti contestati erano consistiti in scontri verbali reciproci originati da cattivi rapporti tra i fratelli, cui si erano aggiunte pretese di carattere economico tra le parti, che trasformavano occasioni di incontro anche casuale in reciproche aggressioni verbali di volta in volta provocate dall'iniziativa dell'uno o dell'altro. In tale contesto e tenuto conto del tenore delle minacce e degli insulti, non risultando alcun mutamento delle abitudini di vita delle persone offese né il timore per la propria o altrui incolumità, va escluso l'avverarsi dell'evento proprio del reato contestato e quindi la configurabilità del reato stesso. Le singole occasionali condotte, pertanto, possono essere riqualficate ai sensi degli art. 612 e 594 c.p. quali minacce e ingiurie: queste ultime, tuttavia, sono state oggetto di depenalizzazione, mentre il reato di minaccia è procedibile a querela della persona offesa a condizione che sia proposta entro 90 giorni dal verificarsi del fatto o dalla sua conoscenza da parte della vittima, condizione non riscontrata nel caso di specie. Va altresì esclusa la responsabilità della moglie dell'imputato non emergendo elementi idonei a comprovare il concorso della donna nella condotta del marito neppure in termini di compartecipazione morale, posto che ella non aveva compiuto condotte atte a supportare l'azione né a rafforzare il proposito criminoso, ma si era limitata a fare atto di presenza ovvero a rispondere alle offese e venivano rivolte dalle cognate.

**Corte d'Appello, sentenza n. 216/2023 - Ud. 03/03/2023 - deposito 03/05/2024.**

Le frasi diffamatorie di commento di un post riguardanti un articolo apparso online indirizzate dall'imputato mediante uno pseudonimo alla vittima, pur se non riferite direttamente a quest'ultima,

---

---

possono essere a lei ricondotte quando emerga dalla complessiva conversazione la riferibilità delle stesse alla persona offesa. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per aver indirizzato, commentando un articolo online, frasi denigratorie e lesive dell'integrità morale della vittima richiamando nel giornata contro la violenza sulle donne alcuni fatti riguardanti un procedimento penale che aveva visto protagonista la persona offesa la quale in qualità di Sindaco era stato perseguito per il delitto di violenza sessuale commessa da questo con abuso della qualità pubblicistica rivestita e rispetto a cui era stato successivamente prosciolto. In particolare la Corte di Appello, rigettando le censure mosse dalla difesa dell'imputato e dal Pg, ha ritenuto che il commento denigratorio posto in essere dall'imputato era chiaramente riferibile alla persona offesa in quanto egli non voleva parlare del tema generale dell'articolaista principale., ma soltanto di ciò che l'altro commentatore aveva fatto osservare il quale aveva pronunciato le seguenti frasi: "chi approfitta dei più deboli per ottenere favori sessuali è disumano" e " per informazioni chiedere all'ex Sindaco". Inoltre, era palese che il nickname fosse riferibile all'imputato in quanto l'account era ricollegato ad una casella email con il nome e cognome dello stesso né è emersa la prova di un utilizzo della suddetta casella di posta da soggetti diversi da lui.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 1028/2023 - Ud. 01/12/2023 - deposito 06/05/2024.**

Va confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 609-*bis*, comma 1, e 609-*ter*, comma 1 n. 5, c.p. dell'imputato che, trovandosi all'interno di un treno in evidente stato di ebbrezza, costringeva la vittima, infradiciotenne, seduta dinanzi a lui, a subire atti sessuali consistiti in accarezzamenti dell'interno coscia e del seno con il tentativo di baciarla più volte, senza però riuscirci per la reazione della ragazza e dell'intervento di un altro passeggero.

Infatti, la seminfermità mentale dell'imputato, confermata dal perito psichiatra sulla base di un riscontrato stato di dipendenza dall'alcool e di moderati deficit cognitivi, in quanto parziale menomazione della capacità di intendere e volere del soggetto agente, non esclude affatto il dolo dell'azione, limitandosi ad imporre la sua ricostruzione e valutazione (ai fini della sanzione) in forma attenuata proprio per effetto della incompleta capacità. Nè può condividersi il rilievo dell'appellante secondo cui egli avrebbe agito nell'erroneo presupposto del consenso della vittima, con cui aveva intrattenuto una specie di colloquio, all'esito del quale aveva chiesto alla ragazza se potesse toccarla senza ricevere, però, risposta. E', infatti, più che verosimile, anche considerato il contesto dell'azione, che la ragazza avesse risposto con frasi generiche e "di circostanza" nel tentativo di prendere tempo e "tenere a bada" il suo interlocutore nella speranza del sopraggiungere di altri passeggeri o di una stazione. Va, tuttavia, disposta la diminuzione della pena necessariamente derivante dalla tipologia del rito (abbreviato) prescelto, mancando il computo di tale diminuzione nella sentenza di primo grado.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 292/2024 - Ud. 12/04/2023 - deposito 30/04/2024.**

Commette il delitto di atti persecutori l'imputato che non accettando la rottura della relazione sentimentale con la vittima la perseguita, la minaccia e la molesta contattandola ripetutamente sulla propria udienza telefonica al fine di farle rimettere la querela sporta nei propri confronti, nonchè la aggredisca fisicamente procurandole lesioni personali. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per stalking nei confronti dell'imputato il quale, non accettando la fine della relazione, aveva iniziato ad assumere esternazioni verbali aggressive e condotte violente e minacciose nei confronti della vittima. In particolare, l'imputato in più occasioni aveva aggredito la donna verbalmente e fisicamente, in una di queste all'esterno di una discoteca aveva costretto la persona offesa a salire sulla sua auto e dopo essersi fermato in una strada isolata l'aveva colpita con pugni e calci fino

---

---

al momento in cui un passante aveva chiamato i soccorsi ed egli si era dato alla fuga. Oltre a ciò, egli contattava ripetutamente la vittima al telefono e si presentava spesso presso la sua abitazione minacciandola anche di morte se non avesse ritirato la querela sporta nei suoi confronti. Tali circostanze erano state provate dalle dichiarazioni non contraddittorie e lineari della donna e avevano trovato conferma nelle testimonianze degli operanti di p.g. intervenuti e nei referti prodotti in atti.

**Corte d'Appello, sentenza n. 213/2023 - Ud. 03/03/2023 - deposito 30/04/2024.**

Il delitto di cui all'art. 600-ter c.p. risulta integrato non solo quando l'agente realizzi egli stesso la produzione del materiale pedopornografico, ma anche quando induca o istighi il minore a compiere l'azione vietata, così da rendere il minore una sorta di "autore mediato" che attua la condotta oggetto di incriminazione non per una sua libera scelta, ma perché in balia della volontà dell'agente. Nella fattispecie, la Corte di Appello non riteneva configurabile il meno grave delitto di cui all'art. 600-*quater* c.p. nella condotta dell'imputato che, istigando materialmente la minore a compiere gesti erotici con chiaro approfittamento della personalità della ragazza non ancora sviluppata e perciò incapace di autodeterminarsi, aveva operato una concreta "utilizzazione" del corpo della minore stessa per la produzione di materiale pedopornografico.

**Corte d'Appello, sentenza n. 22/2024 - Ud. 22/01/2024 - deposito 29/04/2024.**

Non può pervenirsi alla condanna oltre ogni ragionevole dubbio degli imputati per la morte della vittima a seguito di un intervento chirurgico allorché non sia possibile individuare il nesso di causalità tra la condotta tenuta dagli imputati e il decesso della persona offesa in quanto l'evento lesivo mortale sia un esito imprevedibile e non preventivabile secondo un giudizio controfattuale. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la decisione assolutoria nei confronti degli imputati, medici ginecologici, per la morte della paziente avvenuta a seguito di un parto cesareo per un'emorragia cerebrale insorta in maniera improvvisa in quanto, a seguito della escussione dei periti e dei consulenti di parte, era emerso che la localizzazione originaria del sanguinamento derivante dall'aneurisma era rimasta priva di certezza processuale perché non aveva avuto origine da un punto specifico. Inoltre non poteva sostenersi, così come censurato dalla difesa della donna, che i medici avevano tenuto una condotta imperita e negligente poiché non avevano tenuto conto della rottura di un aneurisma di un vaso arterioso e non avevano prontamente richiesto l'intervento del chirurgo considerato che la perdita ematica non era copiosa, che i valori inizialmente risultavano nella norma e che le condizioni della paziente erano peggiorate soltanto dopo l'intervento chirurgico mediante un processo di graduale sanguinamento da ricollegarsi ad pregressa patologia di cui era affetta la donna. Pertanto, l'evento morte doveva ritenersi causa imprevedibile e non ricollegabile alla condotta tenuta dai medici.

**Corte d'Appello, sentenza n. 976/2023 - Ud. 20/11/2023 - deposito 29/04/2024.**

Deve essere riqualificata ai sensi dell'art. 610 c.p. anziché dell'art. 605 c.p. la condotta dell'imputato che abbia chiuso in una stanza la persona offesa al fine di costringerla a fargli visionare il suo telefono per verificare il contenuto dei messaggi in esso contenuti, tenuto conto tale condotta non è volta a privare la libertà persona della persona offesa ma a spingerla a consegnargli il proprio telefono cellulare al riparo da qualsiasi interferenza di soggetti terzi. Nel caso di specie, la Corte di Appello, accogliendo le censure della difesa dell'imputato, riqualificava il fatto di reato ascritto all'imputato nell'art. 610 c.p. e non nell'art. 605 c.p. per aver quest'ultimo al culmine di una lite, a cagione della gelosia morbosa,

---

---

colpito la propria compagna al braccio per poi chiuderla in camera da letto ove l'aveva obbligata a sbloccare entrambi i suoi telefoni cellulare per verificare il contenuto dei messaggi in essi contenuti. Tale condotta, secondo quanto evidenziato dai Giudici di Appello, non poteva qualificarsi quale condotta rientrante nel reato di cui all'art. 605 c.p. in quanto non era stata volta a privare la persona offesa della libertà personale ma soltanto a costringerla a fargli visionare il suo telefono ed inoltre sussistevano dubbi in ordine tempo di privazione della libertà personale dovute alle dichiarazioni contraddittorie della vittima.

**Tribunale di Perugia, sentenza n. 517/2024 - Ud. 28/02/2024 - deposito 08/04/2024.**

Non può essere invocata la scriminante dell'esercizio di critica giudiziaria nei confronti dell'imputata quando le espressioni utilizzate nel testo pubblicato non si limitino ad obiezioni di carattere giuridico avverso la decisione adottata dal magistrato, ma si estrinsechino in un attacco morale e professionale contro la persona in considerazione delle modalità espositive, dell'intero contenuto del testo pubblicato nonché del contesto comunicativo in cui si inserisce attesa la evidente carica offensiva del suddetto articolo. Nel caso di specie il Tribunale condannava l'imputata perché quale giornalista aveva in un articolo pubblicato sul quotidiano la repubblica offeso la reputazione di un magistrato attribuendo allo stesso l'appellativo di "no vax" in considerazione della circostanza che egli aveva emesso una sentenza di reintegrazione inaudita altera parte sul posto di lavoro di una infermiera no vax. I Giudici di prime cure affermavano che l'articolo aveva come obiettivo quello di minare la professionalità del magistrato al fine di far apparire la decisione presa dal giudice come derivata da una matrice ideologica in violazione dei requisiti di parzialità e di mancanza di indipendenza della funzione giurisdizionale, attribuendo a questo la qualifica di "no vax", qualifica avente accezione dispregiativa e che peraltro non aveva avuto alcun riscontro di veridicità.

## **REATI CONTRO IL PATRIMONIO**

**Corte d'Appello, sentenza n. 316/2024 - Ud. 16/04/2024 - deposito 23/05/2024.**

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova di esso può essere rinvenuta in qualsiasi elemento, anche indiretto, rappresentato dall'omessa indicazione da parte dell'imputata della provenienza del possesso del telefono rubato, avuto riguardo al consolidato orientamento giurisprudenziale. Nella fattispecie concreta, la Corte di Appello rigettava l'appello proposto dal difensore, che assumeva l'assenza di prove della colpevolezza dell'imputata, essendosi la medesima limitata a ricevere un telefono usato, senza avere alcun sospetto in ordine alla sua provenienza furtiva. In particolare, i Giudici d'Appello rilevavano che l'imputata non avesse fornito spiegazioni in ordine alla provenienza del telefono, avuto riguardo alle modalità di tempo e di luogo dell'acquisizione, né la stessa avesse esibito un documento o uno scontrino giustificativo dell'eventuale detenzione o dell'acquisto del telefono cellulare identificato poi come di provenienza furtiva.

**Corte d'Appello, sentenza n. 240/2024 - Ud. 19/03/2024 - deposito 16/05/2024.**

L'impiego di particolari doti di equilibrio, velocità di esecuzione e coordinazione motoria integra quel *quid pluris* necessario a distinguere la fattispecie di furto nella forma aggravata della destrezza dalla

---

---

mera sottrazione, stante la capacità mostrata dal reo di eludere la sorveglianza ordinaria del detentore sulla res.

Nella fattispecie, la Corte di Appello riformava la pronuncia resa dal primo giudice, descrivendo la condotta tenuta dall'imputato in termine di "eccellente destrezza". In particolare, i Giudici di Appello rilevavano che l'imputato in sella alla propria bicicletta, con particolare abilità, avesse avvicinato la bicicletta della vittima, anch'essa marciante, e fosse riuscito a sottrarre la borsa che la stessa deteneva nel cestino posto sul retro della sella, dopo aver prestato attenzione a calibrare l'azione in funzione del rapido impossessamento, a mantenere l'equilibrio ed al contempo guadagnarsi la fuga; nè poteva sostenersi che l'imputato si fosse limitato ad approfittarsi della mera distrazione della vittima rispetto alla normale sorveglianza esercitata sul bene.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 100/2024 - Ud. 13/02/2024 - deposito 13/05/2024.**

Concorre nel delitto di usura l'imputata che partecipi con una condotta di ausilio alle trattative portate avanti dall'usurario principale relativamente all'acquisto di un immobile in quanto ben consapevole del complesso meccanismo usurario posto alla base delle azioni intraprese da quest'ultimo nei confronti delle vittime. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputata per aver assieme ad altro soggetto indotto le vittime, trovatesi in condizioni di difficoltà economica, a cedergli un immobile di famiglia assoggettato ad esecuzione, con l'accordo che il riacquisto del bene sarebbe poi potuto avvenire successivamente ma ad un prezzo progressivamente crescente nel tempo. In particolare, gli imputati facevano stipulare alle vittime una proposta irrevocabile di riacquisto dell'immobile già venduto ma ad un prezzo sempre più alto ove riacquistato in tempi progressivamente più distanti. I Giudici di Appello ritenevano che l'imputata avesse partecipato pienamente alle trattative in quanto sulla base delle risultanze processuali era emerso che questa, in qualità di agente immobiliare, avesse ricevuto nel proprio ufficio, per conto dell'altro concorrente, le parti rendendole edotte di tutti i termini dei rapporti sottesi all'atto facendoli sottoscrivere la proposta di acquisto nonché avesse ricevuto gli assegni relativi all'acquisto dell'immobile suggerendo alle vittime di addivenire alle richieste di componimento prospettate dall'usurario principale.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 108/2024 - Ud. 13/02/2024 - deposito 08/05/2024.**

Risponde del delitto di truffa l'imputato che dopo aver inserito in rete l'annuncio relativo all'affitto di una casa vacanze abbia con artifici e raggiri indotto in errore la vittima, la quale aveva versato la caparra dell'affitto sulla carta postepay intestata allo stesso accorgendosi però in un secondo momento che non esisteva nessun appartamento e che l'imputato, sedicente locatore, si rendeva irreperibile. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per aver insieme alla propria compagna inserito un annuncio relativo all'affitto di un appartamento al mare sul sito "subito.it" e aver ricevuto dalla vittima la somma di euro 300 a titolo di caparra mettendo la disponibilità della carta postepay a lui intestata ma senza che esistesse alcun appartamento. In particolare la Corte di Appello riteneva provata la responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa grazie alla ricostruzione operata dalla persona offesa che era del tutto credibile in quanto confermata dal fatto che l'inserzione dell'affitto dell'appartamento era stata posta in essere da una donna mai identificata, che tale donna aveva posto in essere gli artifici e i raggiri indicando quale intestatario della carta il proprio compagno, ovvero l'odierno imputato, e che inoltre quest'ultimo non aveva fornito una versione alternativa dei fatti, non spiegando perché la donna avesse indicato il numero della postepay a lui intestata ove effettuare l'accredito. Rilevavano altresì i Giudici di Appello che non poteva applicarsi l'attenuante del



---

---

“danno lieve” nei confronti dell’imputato in ragione della somma non modesta sottratta e del danno morale patito dalla vittima derivante dalla perdita della possibilità di andare in vacanza.

**Corte d’Appello, sentenza n. 3/2024 - Ud. 16/01/2024 - deposito 08/04/2024.**

Risponde del delitto di ricettazione l’imputato che dopo aver invaso terreni agricoli preleva dai mezzi agricoli lasciati nei campi gasolio agricolo provento di furto previa rottura del lucchetto di chiusura delle motopompe. Nel caso di specie la Corte d’Appello confermava la condanna per il delitto di cui all’art. 648 c.p. nei confronti dell’imputato il quale aveva ammesso di essere l’autore del furto delle taniche di gasolio di cui aveva la disponibilità e che aveva poi trasportato presso un casolare in cui egli stesso aveva trovato rifugio trattandosi, a parere dei Giudici di seconde cure, di una versione oggettivamente credibile tenuto conto delle modalità dei furti avvenuti nella medesima notte, in punti diversi, ma nelle immediate vicinanze del casolare ove l’imputato era stato visto dagli operanti armeggiare con una tanica.

## **REATI FALLIMENTARI**

**Corte d’Appello, sentenza n. 146/2024 - Ud. 20/02/2024 - deposito 13/05/2024.**

Il reato di bancarotta semplice documentale, essendo reato di pericolo presunto, risulta integrato anche a prescindere da un concreto pregiudizio o meno delle ragioni creditorie e sempre che le omissioni delle scritture contabili non riguardino periodi successivi alla formale cancellazione della società dal registro delle imprese.

La Corte di Appello confermava la sentenza di condanna emessa in primo grado e rigettava la doglianza difensiva per la quale l’imputata sarebbe divenuta amministratrice in un periodo (precedente al fallimento) in cui la società aveva già cessato l’attività.

Tale circostanza non esclude il reato di bancarotta semplice documentale, sul presupposto che trattasi di reato di pericolo presunto, integrato anche a prescindere da un concreto pregiudizio o meno delle ragioni creditorie e sempre che le omissioni delle scritture contabili non riguardino periodi successivi alla formale cancellazione della società dal registro delle imprese, circostanza quest’ultima che non ricorreva nel caso di specie.

Rilevava il Collegio giudicante come la cessazione dell’operatività commerciale dell’impresa non vale neanche ad escludere il profilo soggettivo del reato che risulta integrato anche in ipotesi di condotta meramente colposa.

**Corte d’Appello, sentenza n. 48/2024 - Ud. 30/01/2024 - deposito 24/04/2024.**

Risponde del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale l’imputato che, quale amministratore unico di una società, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e per procurarsi un ingiusto profitto riconosca passività inesistenti costituite da fatture apparentemente emesse dalla società ma da quest’ultima disconosciute e sottragga e distrugga i libri e le scritture contabili così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio sociale. Nel caso di specie, la Corte di Appello condannava l’imputato per il delitto di bancarotta patrimoniale rilevando che sulle annotazioni contabili della società fallita risultavano due fatture con la dicitura “soltanto apparentemente emesse” a suo carico, con ciò riconoscendosi passività inesistenti in danno degli effettivi creditori; inoltre le suddette fatture riguardavano forniture di beni che per quantitativi e tempistica apparivano di per sé poco plausibili nella loro effettiva sussistenza e la cui genuinità era stata disconosciuta dall’amministratore della società

---

---

fornitrice. Per di più a tali fatti distrattivi si aggiungeva l'irregolare tenuta delle scritture contabili da parte dell'imputato che dimostravano la condotta dolosa dallo stesso tenuta il quale aveva piena consapevolezza del fatto che dalla irregolare tenuta della contabilità poteva derivare l'impossibilità per una futura ricostruzione del preciso movimento degli affari.

## REATI CONTRO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

### **Corte d'Appello, sentenza n. 97/2024 - Ud. 12/02/2024 - deposito 08/05/2024.**

Risponde del reato di cui all'art. 171 *ter* della Legge 633/1941 (legge sulla protezione del diritto d'autore) l'imputato che gestore di una copisteria riproduce in formato digitale e integralmente 1070 testi universitari protetti dal diritto d'autore. Nella fattispecie la Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 171 *ter* della Legge sulla protezione del diritto d'autore poiché lo stesso deteneva in diversi hard disk numerosi file contenenti opere protette dal diritto d'autore. Le penali responsabilità dell'imputato era fondata sulle dichiarazioni rese dagli operanti che si erano recati presso l'attività gestita dallo stesso e avevano rinvenuto il materiale contenente i testi universitari protetti dal diritto d'autore, nonché sull'esame dei contenuti da parte dei tecnici della SIAE che accertavano la presenza di file che riproducevano integralmente testi universitari coperti dal diritto d'autore di cui veniva redatto un elenco analitico con l'indicazione dei relativi prezzi. Inoltre, l'imputato non aveva fornito una versione alternativa dei fatti idonea a ritenere che il materiale sequestrato non fosse di sua spettanza.

## STUPEFACENTI

### **Corte d'Appello, sentenza n. 373/2024 - Ud. 10/05/2024 - deposito 16/05/2024.**

Non risponde del delitto di cui all'art. 73 co. 4 D.p.r. 309/90 l'imputato, che quale assuntore abituale di droghe leggere, detenga un quantitativo di gr 4 di sostanza stupefacente di tipo marijuana e coltivi nella propria abitazione 48 piante della stessa sostanza in piccoli vasi considerate la scarsa concentrazione di principio attivo e le tecniche rudimentali utilizzate. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la pronuncia del Tribunale ed assolveva l'imputato per il delitto di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente al fine di cessione. In particolare, i Giudici di Appello rilevavano che l'imputato era un abituale assuntore di marijuana e che egli stesso aveva mostrato agli operanti che si erano recati presso la propria abitazione a seguito di una segnalazione, la coltivazione nella propria cantina di 48 piante di marijuana le quali, benchè non fossero pochissime, avevano una scarsa concentrazione di principio attivo. Inoltre, le piante venivano tenute in una cantina poco illuminata, utilizzando tecniche rudimentali di coltivazione e quindi difficilmente potevano giungere ad una maturazione superiore a quella rilevata. Pertanto, tali elementi deponevano per il carattere domestico della coltivazione, tenuto conto altresì che dalle segnalazioni ricevute dalle forze dell'ordine non si dava atto di una attività di spaccio posta in essere dall'imputato e che la sostanza detenuta era realisticamente destinata ad un uso personale in quanto confacente ad un consumo giornaliero da parte di un pluriennale assuntore di marijuana.

## SICUREZZA SUL LAVORO

**Tribunale di Perugia, Sez. Penale, sentenza n. 161/2024 - Ud. 22/01/2024 - deposito 15/04/2024.**

Il capo officina, e quindi preposto, risponde a titolo di colpa delle lesioni gravi riportate dall'operaio, assunto dalla ditta utilizzatrice con contratto di somministrazione, avendo incaricato la vittima di aiutare un collega in una lavorazione per la quale non aveva ricevuto la necessaria formazione, senza nemmeno vigilare, in concreto, sulle modalità di svolgimento dell'attività richiesta, modalità che avrebbero messo in pericolo l'incolumità del lavoratore.

## CODICE DELLA STRADA

**Corte d'Appello, sentenza n. 1061/2023 - Ud. 15/12/2023 - deposito 06/05/2024.**

Risponde del delitto di omicidio stradale nella forma colposa per negligenza, imperizia, imprudenza e violazione delle norme del CdS, l'imputato che, percorrendo alle 6 di mattina il raccordo Terni-Orte, pur procedendo a velocità non superiore al limite, ometteva di rispettare la prescritta distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva - condotto ad una velocità inferiore ai 37 km/h -, così tamponandolo e provocando l'occupazione di quel tratto stradale che aveva poi cagionato il successivo impatto mortale di un motociclista sopraggiunto ad elevatissima velocità (intorno a 170 km/h). Infatti, l'avvenuto tamponamento dell'auto che lo precedeva impone di identificare nella condotta del soggetto "tamponante", in difetto di qualsivoglia eccezionale interferenza di fattori causali esterni ed autonomi, il primo indispensabile antecedente causale dell'intera serie conseguente, non potendo avere efficacia scriminante, rispetto a tale antecedente, le successive condotte poste in essere dall'imputato tese a ridurre, per quanto possibile, le conseguenze di quella situazione di estrema pericolosità generata dalla sua stessa condotta di guida e dovendo ritenersi ormai pienamente accertata la legittimità della condotta di guida del "tamponato", per effetto del giudicato assolverio nei suoi confronti. Nè può fondatamente sostenersi la colpa esclusiva, o di gran lunga preponderante, della vittima del sinistro che certamente viaggiava a velocità elevatissima e in condizioni psico-fisiche non ottimali essendo stata accertata la presenza nel sangue di cocaina ed alcool etilico in concentrazione di 0,16g/litro, ma tutto ciò non si presta ad integrare un fattore causale esclusivo ed eccezionale nel determinismo dell'evento, essendo dato di comune esperienza il rilevare il superamento dei limiti di velocità imposti specie su strade a più corsie destinate al veloce scorrimento dei veicoli.

## ARMI

**Corte d'Appello, sentenza n. 1022/2023 - Ud. 01/12/2023 - deposito 06/05/2024.**

Ricade nella contravvenzione di cui agli artt. 38 TULPS (R.D. 773/1931) e 58 Reg. TULPS (R.D. 635/1940), che sanzionano, a titolo di reato permanente, l'omessa denuncia alla Autorità della detenzione di armi, e non nella più grave fattispecie delittuosa di cui alla Legge 895/1967, la condotta di colui che a seguito del decesso del padre e del suocero sia da anni (quantomeno) nel compossesso (co-detenzione) di armi e munizioni e manchi di denunciarle o di rinnovare la denuncia all'Autorità.

---

---

## ALTRI REATI

### **Corte d'Appello, sentenza n. 311/2024 - Ud. 16/04/2024 - deposito 23/05/2024.**

Ai fini del perfezionamento della fattispecie di cui art. 7, co. 1 e 2, D.L. 4/2019 conv. nella L. 26/2019, che sanziona l'indebita percezione del reddito di cittadinanza in caso di false dichiarazioni o omesse informazioni dovute nella DSU per il calcolo Isee, rileva, per l'ammissione al beneficio, anche solo l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di coniugio o di parentela, essendo sufficiente anche un vincolo affettivo. Nella fattispecie concreta, la Corte di Appello rigettava l'appello proposto dal difensore, che sosteneva l'insussistenza del reato e, quindi, il diritto dell'imputato ad ottenere il reddito di cittadinanza, senza tener conto, ai fini dell'ammissione, della contestata falsità, della dichiarazione di redditi della sua convivente a lei legato soltanto da un rapporto di convivenza anagrafica e pertanto non ricadente nella fattispecie contestata. In particolare, i Giudici d'Appello tenevano conto delle dichiarazioni di appartenenza allo stesso nucleo familiare rese dall'imputato e dalla sua convivente nelle rispettive DSU, i cui redditi andavano, quindi, correttamente cumulati ai fini dell'ammissione al beneficio del reddito di cittadinanza.

## SEZIONE MINORENNI

### **Corte d'Appello, sentenza n. 1/2024 - Ud. 05/02/2024 - deposito 14/05/2024.**

La presenza di una condizione psico-patologica del minore comportante una importante infermità mentale sia al riguardo della capacità di intendere che di volere, come attestata dalla perizia psichiatrica disposta in sede di parziale rinnovazione istruttoria, impone di giungere ad una decisione di proscioglimento del minore per difetto totale di imputabilità al momento del fatto. La riscontrata pericolosità sociale dell'imputato, rimarcata dal perito sulla base della sua tendenza all'impulsività dell'atto accompagnata da scarsa capacità di mentalizzazione e razionalizzazione e da una condizione di complessiva deprivazione socio-razionale, nonchè le modalità del fatto-reato, connotato dall'uso della violenza contro la persona - nel caso di specie soggetto ipovedente - a scopo di impossessamento patrimoniale, impongono l'applicazione in via provvisoria, per la durata minima di Legge, della misura di sicurezza della R.E.M.S. presso la struttura pubblica individuata in relazione alla residenza del minore.

## PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE

### **Tribunale di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 477, deposito 25 marzo 2024**

Il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso deve essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tuttavia, l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica, sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico, in quanto l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purchè la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in

sede giudiziale. Nel caso di specie, la documentazione medica in atti attesta come l'attrice sia affetta da "disforia di genere" ed ha iniziato da oltre un anno una terapia ormonale diretta a modificare i caratteri femminili, manifestando in modo persistente di sentirsi come appartenente al genere maschile e di voler vivere ufficialmente questa sua condizione, senza ripensamenti o dubbi sul percorso scelto. Va, dunque, accolta la richiesta di rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'ufficiale dello stato civile di provvedere in tal senso. Va altresì accolta la richiesta di rettifica del prenome in quanto, pur in assenza di una apposita previsione normativa nella legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, trattasi di normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nella individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso. Si tratta di conseguenza giustificata oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, funzionali a non far permanere nell'unico atto di stato civile elementi che possano dar luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona. Da ultimo, va autorizzata l'esecuzione del richiesto intervento chirurgico di adeguamento sessuale al "nuovo" genere di appartenenza alla luce del percorso di trattamento clinico iniziato e proseguito.

---

---

## FOCUS: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – PARTE PRIMA

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il reato di maltrattamenti in famiglia con particolare riferimento alle ritrattazioni della persona offesa con riguardo alle condotte vessatorie e minacciose, alla configurazione di una condotta maltrattante anche se intervallata da brevi periodi di assenza dell’imputato dalla casa familiare, alla rilevanza del perdurante silenzio della vittima delle condotte maltrattanti ai fini delle prova del delitto di cui all’art. 572 c.p.; alla considerazione unitaria del delitto di maltrattamenti in famiglia ai fini del calcolo della pena ,alla distinzione tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di abuso dei mezzi di correzione, alla assenza di prova in ordine alla abitudine delle condotte maltrattanti, alle dichiarazioni della persona offesa ai fini dell’integrazione del delitto di maltrattamenti in famiglia, alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in caso di diminuita intensità del dolo dell’imputato del delitto di maltrattamenti, alla prova in ordine alla configurazione del delitto di cui all’art. 572 c.p. anche quando nel narrato della persona offesa emergano marginali imprecisioni, alla configurazione del delitto di maltrattamenti anche nei casi di sottoposizione dei familiari ancorchè non conviventi a condotte violente e vessatorie, all’applicazione della fattispecie di maltrattamenti in famiglia anche a vincoli non fondati sul matrimonio, alla assenza di prove delle condotte maltrattanti nei casi in cui i testi non si siano resi destinatari di confidenze alcuna e la stessa persona offesa non sappia altrimenti riscontrare le proprie affermazioni, alla integrazione del delitto di cui all’art. 572 c.p. nei casi in cui le condotte maltrattanti si siano limitata ad un periodo temporale breve ma siano state particolarmente gravi e denotanti vessazioni costanti e tipiche, alla prova del delitto di maltrattamenti allorché i testi dell’imputato non abbiano riferito dei maltrattamenti da questo perpetrati né dal fatto che l’imputato trascorresse molto tempo fuori dalla casa coniugale per ragioni lavorative, alla esclusione della responsabilità dell’imputato per il delitto di maltrattamenti quando le condotte si collochino in un clima di tensione e dissidi familiari e siano sfociate in episodiche condotte aggressive sul piano fisico e verbale, alla concessione delle circostanze attenuanti all’imputato nel delitto di maltrattamenti in famiglia anche in presenza della circostanza aggravante della presenza dei figli minori agli episodi di maltrattamenti;

Quanto alla **non configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia** in ragione delle ritrattazioni della persona offesa si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1013, Ud. 30 settembre 2022, Dep. 2 agosto 2023](#) secondo cui le dichiarazioni contraddittorie della vittima che ritratti quanto precedentemente dichiarato in ordine alle condotte maltrattanti dell’imputato determina la non punibilità dell’imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia;

Con riguardo al **requisito della abitudine** necessario ai fini dell’integrazione del delitto di maltrattamenti in famiglia si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1041, Ud. 7 ottobre 2022, Dep. 29 dicembre 2022](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che è integrato il delitto di maltrattamenti in famiglia anche quando l’abitudine delle condotte sia intervallata da brevi periodi in cui l’agente risulti assente dalla casa familiare

---

---

In riferimento alla **condotta della vittima del delitto di maltrattamenti** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1042, Ud. 7 ottobre 2022, Dep. 29 dicembre 2022](#) secondo cui il perdurante silenzio tenuto dalla persona offesa sulle condotte vessatorie subite non toglie di per sé attendibilità alle dichiarazioni di quest'ultima nei casi di maltrattamenti in famiglia;

Ancora con riguardo al **calcolo della pena nel delitto di maltrattamenti in famiglia** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1046/2022, Ud. 17 ottobre 2022, Dep. 29 dicembre 2022](#) in cui i Giudici di Appello hanno ritenuto che il reato di maltrattamenti in famiglia deve essere considerato quale fattispecie unitaria ai fini del calcolo della pena a cui dovrà applicarsi il trattamento sanzionatorio vigente all'epoca in cui è cessata la condotta maltrattante;

In merito alla condotta dell'imputato che sottoponga i figli minori a continui atti di violenza e sopraffazione e alla **distinzione tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di abuso dei mezzi di correzione** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1081, Ud. 14 ottobre 2022, Dep. 12 gennaio 2023](#) in cui la Corte di Appello ha ritenuto che la condotta dell'imputato che riduca i propri figli minori a subire continui atti di sopraffazione psico-fisica finalizzati ad attuare un ruolo anomalo di supremazia verso di questi commette il delitto di maltrattamenti in famiglia e non quello di abuso dei mezzi di correzione caratterizzato, invece, da una condotta animata dalla volontà di esercitare un proprio diritto dovere finalizzato alla correzione del sottoposto;

Con riguardo alla **assenza di prova dell'abitualità nel delitto di maltrattamenti in famiglia** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1082, Ud. 14 ottobre 2022, Dep. 1 settembre 2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno escluso la sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia in assenza di prova in ordine alla abitualità dei ripetuti comportamenti di prevaricazione dell'imputato nei confronti della vittima;

Per quanto attiene **alle dichiarazioni della persona offesa ai fini della prova del delitto di maltrattamenti in famiglia** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1167, Ud. 28 ottobre 2022, Dep. 1 settembre 2023](#) secondo cui le dichiarazioni della persona offesa considerate attendibili in sé in quanto coerenti, precise e circostanziate sono idonee ad affermare la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia; così come si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 127, Ud. 4 febbraio 2022, Dep. 7 aprile 2022](#) secondo cui le dichiarazioni della persona offesa sono idonee a fornire la prova degli elementi tipici del delitto di maltrattamenti in famiglia quando non sussistano motivi di dubitare della attendibilità delle stesse;

In merito al **bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti con riferimento al delitto di maltrattamenti in famiglia** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1168, Ud. 28 ottobre 2022, Dep. 1 settembre 2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che nel delitto di maltrattamenti in famiglia può riconoscersi la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti dei motivi abietti e futili in considerazione della diminuita intensità del dolo e del prognostico favorevole sul regolare comportamento futuro dell'imputato;

In riferimento alla **prova ai fini dell'integrazione del delitto di maltrattamenti in famiglia** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 121, Ud. 10 febbraio 2023, Dep. 20 luglio 2023](#) secondo cui la prova del delitto di maltrattamenti in famiglia si ritiene raggiunta anche quando emergano nel

---

---

racconto della persona offesa marginali imprecisioni in ordine allo svolgersi dei singoli episodi criminosi che integrano l'abitudine della condotta;

Con riguardo alla **configurazione della fattispecie di maltrattamenti in famiglia anche nei confronti di familiari non conviventi** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1223, Ud. 15 novembre 2021, Dep. 28 febbraio 2022](#) in cui la Corte di Appello ha statuito che il reato di cui all'art. 572 c.p. si concretizza con la sottoposizione dei familiari ancorchè non conviventi ad atti di vessazione continui animati dalla volontà di rendere disagiata e penosa la loro esistenza;

In merito alla **applicazione dell'art. 572 c.p. anche a vincoli familiari non fondati sul matrimonio** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1225, Ud. 15 novembre 2021, Dep. 28 febbraio 2022](#) secondo cui l'art. 572 c.p. si applica non solo ai vincoli familiari fondati sul matrimonio ma a qualunque consuetudine di rapporti implicante vincoli affettivi e aspettative di assistenza;

Sempre con riferimento **alla prova del delitto di maltrattamenti in famiglia** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1245, Ud. 19 novembre 2021, Dep. 16 febbraio 2022](#) in cui la Corte d'Appello ha affermato che non è provato il reato di maltrattamenti in famiglia nelle ipotesi in cui i familiari della vittima non si siano resi destinatari di confidenza alcuna circa la condotta maltrattante dell'imputato e la stessa persona offesa non sappia altrimenti riscontrare le proprie affermazioni; così come si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1290, Ud. 25 novembre 2022, Dep. 17 marzo 2023](#) secondo cui il delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le condotte si siano limitate ad un periodo circoscritto di pochi giorni laddove però siano state anche in tale segmento temporale costanti, particolarmente gravi e denotanti un comportamento vessatorio costante e tipico nello svolgimento della vita familiare;

Con riferimento **alle dichiarazioni di terzi quale prova del delitto di maltrattamenti** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1307, Ud. 3 dicembre 2021, Dep. 1 marzo 2022](#) in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che il delitto di maltrattamenti in famiglia non è escluso solo perché i testi dell'imputato non abbiano riferito dei maltrattamenti perpetrati da questi ai danni della moglie né dal fatto che l'imputato stesso per ragioni lavorative era solito trascorrere molto tempo fuori dalla casa coniugale;

In merito alla **insussistenza del delitto di cui all'art. 572 c.p.** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1316, Ud. 3 dicembre 2021, Dep. 3 marzo 2022](#) secondo cui un generico clima di dissidi tra i conviventi e di tensioni familiari anche se sfociati in episodiche condotte intemperanti sul piano verbale e fisico non giustifica di per sé l'integrazione del delitto di maltrattamenti in famiglia;

Infine con riguardo **alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e al bilanciamento di queste con le aggravanti nel delitto di maltrattamenti in famiglia** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1335, Ud. 2 dicembre 2022, Dep. 22 aprile 2023](#) in cui la Corte d'Appello ha affermato che possono essere concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante della presenza dei figli minori agli episodi di maltrattamenti in considerazione della personalità dell'imputato che non denota una particolare propensione al delitto.